

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e Innovazione

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

tra

30 SET 2015
15648
Prof.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (codice fiscale 80415740580) di seguito "DAG", nella persona di Loretta Ricci, nata il 12/04/1965 a Roma, in qualità di Dirigente dell'ufficio IV DAG/DSII (mail: uff4dsii.dag@tesoro.it)

e

la Società Generale Mutuo Soccorso Mutua Basis Assistance con sede legale in Via di Santa Cornelia, 9 – Formello (RM), codice fiscale 97496810587, iscritta al Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute con protocollo 0025811, di seguito "Ente", nella persona di Massimiliano Alfieri nato il 19/09/1971 a Roma in qualità di Presidente.

Pec: mbamutua@legalmail.it – Mail: ms@mbamutua.org

premesse che

- l'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore della sanità integrativa attraverso rimborsi di natura socio sanitaria ai soli iscritti e loro familiari;
- la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- il DAG non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico, amministrato dal sistema stipendiale NoiPA di seguito "dipendente" o "dipendenti", rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Ente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa.

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
- M
M

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. I competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico operano le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione di appartenenza, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La presente convenzione centralizzata esclude per l'Ente la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni locali. Nel caso in cui esista già una convenzione locale la stessa andrà a scadenza naturale senza possibilità di essere rinnovata in presenza di una convenzione centralizzata.

Art. 2 (Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento. L'importo di tale contributo o quota non può essere inferiore a cinque euro mensili.

2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.

3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico del DAG. La revoca avrà effetto alla scadenza dell'annualità contributiva in corso.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)



1. L'Ente è accreditato nel sistema NoiPA con il seguente codice meccanografico: BF4.

2. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione di appartenenza a mezzo dei competenti uffici o dalle Ragionerie Territoriali i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

3. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal DAG/DSII mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN IT72V0335901600100000063432 o comunque altro conto corrente

3
 

indicato formalmente dall'Ente – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. L'Ente potrà verificare la rendicontazione delle trattenute attraverso strumenti di accesso e consultazione online le cui credenziali saranno fornite dal DAG/DSII su richiesta dell'Ente.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Ente si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Ente si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro zero/30) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3378 - *“Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.
2. Corre l'obbligo specificare che il versamento degli oneri amministrativi, per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti Pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA, segue modalità differenti. Infatti per le prime il versamento avviene in forma automatizzata, per i secondi il versamento è effettuato dagli stessi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS).

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il 01/10/2015 e si intende valida fino al 30/09/2018 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere rinnovata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista.

Art. 9
(Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare al DAG, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienza, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al DAG, all'indirizzo di posta certificata dc sii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Responsabilità inerenti al DAG/DSII)

1. Il DAG/DSII è responsabile per quanto disciplinato nei singoli articoli della convenzione, ma non risponde in alcun modo sulle responsabilità inerenti alle singole Amministrazioni di appartenenza o nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili al DAG/DSII stesso.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.


Art. 12
(Registrazione in caso d'uso)


1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 24/09/2015

Per l'Ente
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
BASIS ASSISTANCE
Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello
Tel. 0746310587

Per il DAG




mutua basis assistance

SOC. GEN. DI MUTUO SOCCORSO MUTUA BASIS ASSISTANCE
Sede: Via di Santa Cornelia, 9 CAP 00060 - Formello (RM)
Tel. 06/61569774 mail: info@mbamutua.org
C.F. 97496810687
www.mbamutua.org

Associata ANSI

Allegato G

A _____

_____ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contributi a favore di ONLUS ed enti mutualistici.

Il/La sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____

residente a _____

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____


premessò che
intende assumere l'obbligo di elargire un contributo in denaro a favore dell'Ente - di seguito Ente delegatario - che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,

chiede
di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il versamento del predetto contributo volontario all'Ente delegatario e, per l'effetto,
autorizza

- la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:
- ⇒ trattenere per un periodo di _____ (2) mesi, salvo facoltà di revoca, dalle competenze spettanti l'importo mensile di euro _____ (3),
 - ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
 - ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
 - ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Ente delegatario ed avente le seguenti coordinate
IBAN _____
ovvero su altro conto dell'Ente delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

MP

101
112



mutua basis assistance

SOC. GEN. DI MUTUO SOCCORSO MUTUA BASIS ASSISTANCE
Sede: Via di Santa Cornelia, 9 CAP 00060 – Formello (RM)
Tel. 06/61569774 mail: info@mbamutua.org
C.F. 97496810687
www.mbamutua.org

Associata **ANSI**

Allegato G

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati. È RESSO IN DUE COPIE DELLE QUALI UNA TIARRATA PER RICEVUTA DELLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA: UFFICIO DEL PERSONALE O RTS.
La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note:

- (1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPa, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- (2) La durata della delegazione deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità.
- (3) L'importo della trattenuta non può essere inferiore a cinque euro mensili.
- (4) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- (5) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "conoscenza personale".
- (6) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

in alternativa alla autentica di firma del funzionario

- (7) Copia fotostatica del documento di identità, con la sottoscrizione in originale del dipendente, riportante la dicitura: *Copia inerente a contribuzioni a favore dell'Ente Mutualistico "Società di Mutuo Soccorso Basis Assistance"*, luogo, data e firma del dipendente.